

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La L & D è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 20 del 27.1.2007.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Genova) — Corporación Dermoeestética SA/ To Me Group Advertising Media**

(Causa C-500/06) (<sup>1</sup>)

(Artt. 3, n. 1, lett. g), CE, 4 CE, 10 CE, 43 CE, 49 CE, 81 CE, 86 CE e 98 CE — *Normativa nazionale che vieta la pubblicità in materia di trattamenti medico-chirurgici di tipo estetico*)

(2008/C 223/14)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Giudice di pace di Genova

**Parti**

Ricorrente: Corporación Dermoeestética SA

Convenuta: To Me Group Advertising Media

con l'intervento di: Cliniche Futura Srl

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Giudice di pace di Genova — Interpretazione degli artt. 43, 49, 81, 86 e 98 CE — Compatibilità di una disposizione di diritto interno che vieta la pubblicità su reti televisive a diffusione nazionale di trattamenti medico-chirurgici eseguiti in strutture sanitarie private debitamente autorizzate e impone un limite di spesa per tale pubblicità pari al 5 % del reddito dichiarato nell'anno precedente

**Dispositivo**

Gli artt. 43 CE e 49 CE, in combinato disposto con gli artt. 48 CE e 55 CE, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa, come quella controversa nella causa principale, che vieta la pubblicità sulle reti televisive a diffusione nazionale di trattamenti medico-chirurgici effettuati in strutture sanitarie private, autorizzando al

contempo, a talune condizioni, una simile pubblicità sulle reti televisive a diffusione locale.

(<sup>1</sup>) GU C 42 del 24.2.2007.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 luglio 2008 — Athinaiki Techniki AE/Commissione delle Comunità europee, Athens Resort Casino AE Symmetochon**

(Causa C-521/06 P) (<sup>1</sup>)

(Impugnazione — Aiuto di Stato — Aiuto concesso dalla Repubblica ellenica al consorzio Hyatt Regency — Denuncia — Decisione di archiviare la denuncia — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Artt. 4, 13 e 20 — Nozione di «atto impugnabile» ai sensi dell'art. 230 CE)

(2008/C 223/15)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Athinaiki Techniki AE (rappresentante: S. A. Pappas, dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Triantafyllou, agente), Athens Resort Casino AE Symmetochon (rappresentanti: F. Carlin, Barrister, N. Korogiannakis, dikigoros)

**Oggetto**

Impugnazione proposta contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 26 settembre 2006, causa T-94/05, con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso per l'annullamento della lettera della Commissione del 2 dicembre 2004 che ha informato la ricorrente dell'archiviazione della sua denuncia relativa ad un aiuto di Stato che sarebbe stato concesso dalla Repubblica ellenica nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico — Concetto di atto impugnabile ai sensi dell'art. 230 CE

**Dispositivo**

- 1) L'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 26 settembre 2006, Athinaiki Techniki/Commission (T-94/05), è annullata.
- 2) L'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee è respinta.

3) La causa è rimessa dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee affinché esso statuisca sulla domanda della Athinaiki Techniki AE di annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 2 giugno 2004, di archiviare la sua denuncia relativa ad un asserito aiuto di Stato concesso dalla Repubblica ellenica al consorzio Hyatt Regency nel contesto di un appalto pubblico relativo alla cessione de 49 % del capitale del casino Mont Parnès.

4) Le spese sono riservate.

(<sup>1</sup>) GU C 42 del 24.2.2007.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Dâmbovița — Romania) — Ministerul Administrației și Internelor — Direcția Generală de Pașapoarte București/Gheorghe Jipa**

(Causa C-33/07) (<sup>1</sup>)

(Cittadinanza dell'Unione — Art. 18 CE — Direttiva 2004/38/CE — Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri)

(2008/C 223/16)

Lingua processuale: il rumeno

#### Giudice del rinvio

Tribunalul Dâmbovița

#### Parti

Ricorrente: Ministerul Administrației și Internelor — Direcția Generală de Pașapoarte București

Convenuto: Gheorghe Jipa

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunalul Dâmbovița — Interpretazione dell'art. 18 CE e dell'art. 27 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77)

#### Dispositivo

Gli artt. 18 CE e 27 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare libera-

mente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, non ostano a una normativa nazionale che consente di limitare il diritto di un cittadino di uno Stato membro di recarsi nel territorio di un altro Stato membro, in particolare perché è stato precedentemente rimpatriato da quest'ultimo in quanto vi si trovava in «situazione illegale», a condizione che, da una parte, il comportamento personale di tale cittadino costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società e, dall'altra, il provvedimento restrittivo che si intende adottare sia idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo che persegue e non ecceda quanto necessario per conseguire tale obiettivo. Spetta al giudice del rinvio accertare se nella causa dinanzi ad esso pendente la situazione si presenti in questi termini.

(<sup>1</sup>) GU C 140 del 23.6.2006.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Brussel — Belgio) — Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/Firma Feryn NV**

(Causa C-54/07) (<sup>1</sup>)

(Direttiva 2000/43/CE — Criteri discriminatori di selezione del personale — Onere della prova — Sanzioni)

(2008/C 223/17)

Lingua processuale: l'olandese

#### Giudice del rinvio

Arbeidshof te Brussel

#### Parti

Ricorrente: Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Convenuta: Firma Feryn NV

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arbeidshof te Brussel — Interpretazione degli artt. 2, n. 2, lett. a), 8, n. 1, e 15 della direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180, pag. 22) — Criteri di selezione di personale direttamente discriminatori a causa della razza o dell'origine etnica — Onere della prova — Valutazione e accertamento da parte del giudice nazionale — Obbligo o meno, per il giudice nazionale, di ordinare la cessazione della discriminazione